



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART. 63, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, IN LINEA CON QUANTO DISPOSTO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), ART. 1, COMMA 2, LETT. B), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 51, D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON L. 29 LUGLIO 2021, N. 108, PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE DI LAVORI ED OPERE NECESSARI ALLA *“REALIZZAZIONE DELL'AREA ESPOSITIVA-MUSEALE, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI PIAZZA MASTAI 12, ROMA”*.

CIG 9634430725 CUP G87B22001110005

1...PREMESSE	4
2...PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA	4
3...REVISIONE DEI PREZZI	5
4...PROCEDURA NEGOZIATA	5
5...TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI	5
6...SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
7...REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA	8
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	8
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
7.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	9
7.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	10
7.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI.....	10
7.2.4 REQUISITI DEI PROGETTISTI.....	11
7.2.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
7.2.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
8...AVVALIMENTO	14
9...SUBAPPALTO	15
10.GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	16
10.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA	16
10.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA	16
10.3 COPERTURA ASSICURATIVA	17
11.SOPRALLUOGO	18
12.CONTRIBUTO A.N.A.C. e PASSOE	18
13.REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	19
14.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	19
15.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	21
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	22
15.3 PATTO D'INTEGRITÀ.....	24
15.4 IMPOSTA DI BOLLO	24
15.5 IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA	24
15.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO	24
15.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
16.SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
17.OFFERTA ECONOMICA	27
18.TERMINI DELLA PROCEDURA	28
19.STRUTTURA DI SUPPORTO	29



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	29
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA	30
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
24. PENALI	32
25. RISOLUZIONE	33
26. RECESSO ANTICIPATO.....	34
27. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	34
28. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	34
29. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
31. DEFINIZIONE CONTROVERSIE	36
32. CHIARIMENTI	36



DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 624952/RU del 28 dicembre 2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'area espositiva-museale presso la Direzione Generale dell'Agenzia in piazza Mastai 12, Roma.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in argomento, come meglio specificato nell'allegato capitolato Tecnico.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web www.adm.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Procedure attivate/Direzione centrale; eventuali rettifiche saranno pubblicate sul medesimo 'profilo del committente' ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Nell'ambito della redazione degli elaborati specialistici e dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere garantito il rispetto, quanto più possibile coerente con il quadro richiesto degli standard di performance dei materiali in acquisto, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pubblicati dal Ministero dell'Ambiente, volti a individuare la soluzione progettuale o il prodotto migliore, sotto il profilo ambientale, in relazione al relativo ciclo di vita, valorizzando le caratteristiche prestazionali che ottimizzano la durabilità e le intrinseche caratteristiche tecniche dei materiali di vestiario ed equipaggiamento.

Per chiarezza si riporta il link dal quale è possibile consultare la normativa di riferimento in ordine ai CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: [Cam - MiTE Portale CAM](#).

Ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n.50 del 2016 (nel prosieguo, Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite piattaforma Telematica CONSIP MePA mediante RdO con invito agli operatori economici che hanno risposto alla manifestazione d'interesse prot. 484618/RU del 24-10-2022 e sono stati successivamente estratti tramite sorteggio pubblico anonimo tenutosi in data 16 dicembre 2022 presso la sede dell'Agenzia in Piazza Mastai, 12 – Roma.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dalla legge n. 108 del 2021, il numero di operatori selezionati è pari a 5 (cinque).

Ai sensi dell'art. 95 del Codice il criterio di aggiudicazione per la presente procedura, è quello del minor prezzo.

Il CIG assegnato alla presente procedura, indicato in tutti i documenti di gara, è il seguente:

lotto unico CIG 9634430725 CUP G87B22001110005

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'ing. Salvatore Manganaro salvatore.manganaro@adm.gov.it.

2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA.

La prestazione oggetto di appalto è costituito da un servizio di progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza, e dalla successiva esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'area espositiva e museale presso la Direzione Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in piazza Mastai 12, Roma.

L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad **869.212,77 €** (ottocentosessantanovemila duecentododici/77) di cui **22.319,26 €** (ventiduemila trecentodiciannove/26) per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e **846.893,51 €** (ottocentoquarantaseimila ottocentonovantatre/51) per l'esecuzione dei lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza pari a **19.708,60 €** (diciannovemila settecentootto/60), non soggetti a ribasso di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appalto è costituito da un unico lotto il cui dettaglio delle prestazioni previste è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni	Importo
1	Esecuzione lavori al netto OS	827.184,91 €
2	Progettazione esecutiva e CSP	22.319,26 €
A) Importo totale soggetto a ribasso		849.504,17 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		19.708,60 €
A) + B) Importo complessivo a base di gara		869.212,77 €

L'Agenzia si riserva la possibilità di valutare alla scadenza della presente procedura la possibilità di ricorrere a quanto indicato all'art. 106 comma 11 e seguenti. del d.lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii..

3 REVISIONE DEI PREZZI

L'eventuale revisione prezzi è disciplinata da quanto previsto dall'art. 29 del d.l. n. 4 del 27.01.2022, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022, n. 25 e s.m.i..

4 PROCEDURA NEGOZIATA

A seguito dell'indagine di mercato di cui all'avviso con prot. n. 484618/RU del 24 ottobre 2022, come peraltro indicato nella determina prot. 624952/RU del 28 dicembre 2022, si è proceduto al sorteggio di n. 5 operatori Economici, come da avviso 557716/RU del 09.12.2022 pubblicato in data 09.12.2022 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web www.adm.gov.it.

Pertanto come previsto all'art. 63, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in linea con quanto disposto dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), art. 1, comma 2 lett. b), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con l. 29 luglio 2021, n. 108; si è scelto di avviare una Richiesta d'Offerta (RdO) sul MePA, invitando i n. 5 operatori economici, sorteggiati, che hanno presentato istanza valida in risposta all'avviso sopra citato.

5 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con adeguata comunicazione, disporrà che l'aggiudicatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo e successiva predisposizione dei



documenti del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che dovrà essere completata in **gg 30 (TRENTA)** naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP.

La verifica della progettazione esecutiva redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. Il progetto esecutivo, verificato ai sensi dell'art. 26 del Codice, è validato dal RUP. Dalla data di validazione decorre il termine di **gg 45 (QUARANTACINQUE)** per la consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre **gg 180 (CENTOTTANTA)** naturali e consecutivi dalla data di consegna.

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che hanno presentato istanza all'avviso prot. n. 484618/RU del 24 ottobre 2022, e che sono stati successivamente estratti con sorteggio pubblico in data 16 dicembre 2022 ed in possesso dei requisiti previsti alla data di pubblicazione dell'Avviso della manifestazione di interesse appena citato.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo

del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta come identificati nell'art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., ivi compresi pertanto quelli identificati nelle lettere d-bis), e) ed f) introdotte e modificate dalla legge n. 238 del 2021 e dall'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017.

Gli operatori economici indicati o associati per i servizi alla progettazione possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria, come integrato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;



- d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis) di cui poc'anzi;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- h) aggregazioni tra gli Operatori Economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Per le forme di partecipazione plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi, reti, ecc.) all'incarico di progettazione vale quando riportato precedentemente nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'aggiudicatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli aggiudicatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

7 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del **consorzio** e delle **consorziate** indicate quali esecutrici. Nel caso di altre forme di raggruppamento o altre forme plurisoggettive, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento formato.

La comprova dei requisiti è fornita con i documenti indicati e le modalità previste all'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 come ulteriormente specificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione dell'Operatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 da rendere nella domanda di partecipazione (Allegato 1).



Sono **esclusi** dalla presente procedura gli operatori economici che non accettano e rispettano le clausole contenute nel patto di integrità (Allegato 3), ai sensi dell'articolo 83 bis del d.lgs. n. 159 del 2011.

Gli operatori economici devono rispettare i criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, e manutenzione di edifici pubblici, ai sensi del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022), accettando in questa fase la relativa autodichiarazione presente nella domanda di partecipazione di cui all'allegato 1.

Gli operatori economici che intendano presentare la propria candidatura in forma singola dovranno essere iscritti, alla Piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" con accreditamento al bando Edifici civili e industriali, categoria OG1.

Qualora la candidatura venga presentata da un operatore economico in forma plurisoggettiva, tutti gli operatori facenti parte dell'aggregazione dovranno essere iscritti, al momento della presentazione d'interesse alla Piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" con accreditamento al bando Lavori Edifici civili e industriali, categoria OG1.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, esplicitati nei successivi paragrafi, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022, ovvero, con gli altri mezzi di prova previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati¹ a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE) secondo le indicazioni operative per la registrazione presenti sul sito: www.anticorruzione.it, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

7.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che, per le attività esecutive relative agli impianti, costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura coerente con le attività ricadenti all'ambito di applicazione del d.m. n. 37 del 2008, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

¹ Con tutti i soggetti si intendono: tutti gli operatori partecipanti nel caso di Consorzi, Raggruppamenti o altre forme plurisoggettive nonché il professionista o la società incaricata della progettazione qualora esterna all'Operatore che presenta la candidatura.

7.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

In considerazione dell'oggetto della presente procedura di gara gli operatori economici devono possedere un fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2020-2021 (somma del fatturato delle due annualità indicate diviso due) di **euro 350.000,00**, oltre IVA.

La richiesta del fatturato medio, nell'ultimo biennio è motivata dalla necessità di considerare la situazione economica italiana a causa dell'emergenza derivante dal SARS-CoV, ai sensi dell'art. 83, c. 5, del d.lgs. n. 50 del 2016².

La comprova del requisito può essere fornita, con i documenti indicati all'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del d.lgs. n. 50 del 2016 mediante:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

7.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

In considerazione dell'oggetto della presente procedura di gara, i concorrenti ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nella categoria di lavori OG1 class. III o superiore, ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come descritto nella tabella seguente.

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI		IMPORTO
Edifici civili ed industriali	OG 1 Classifica III	€ 846.893,51

La comprova del requisito, è fornita mediante trasmissione della copia del certificato rilasciato dalla società organismo di attestazione in corso di validità.

L'avvalimento dei suddetti requisiti è disciplinato nel paragrafo 8 del presente elaborato.

I requisiti di cui all'art. 80 del Codice, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da parte di ogni singolo operatore (anche in caso di R.T.I., consorzio)

² Art. 83, c. 5, del d.lgs. n. 50 del 2016: “[...] La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.[...]”



mentre, il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

7.2.4 REQUISITI DEI PROGETTISTI

L'incarico di servizi intellettuali posto a base di gara ricomprende la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

I progettisti indicati devono possedere, alla data di presentazione dell'offerta:

- a) **Tutti i requisiti di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi **iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- c) Per prestatori di servizi di progettazione esecutiva, si richiede il possesso di Diploma di Laurea (DL) ante DM 509/1999, Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o equipollenti regolarmente iscritti ai rispettivi **albi professionali**. Per gli stessi è richiesta inoltre un'esperienza documentata, mediante curriculum allegato, relativa almeno agli ultimi 3 anni in attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

I servizi qualificanti il requisito in oggetto, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nell'arco temporale precedente la data di pubblicazione del presente disciplinare. In caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti pubblici, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere indicato il CIG dell'incarico o gli estremi della/e fattura/e emessa/e nei confronti della relativa P.A.; nel caso di committenti privati dovranno essere forniti gli estremi del permesso a costruire o concessione edilizia o altro titolo abilitativo richiesto e rilasciato dall'Ente preposto. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'Ingegneria e all'Architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di deliberazione di cui all'art. 234, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea i servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all'art. 3, lettere *vvvv*) del Codice sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.



La comprova dei requisiti è fornita mediante autodichiarazione del professionista abilitato scelto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da rendere nella domanda di partecipazione, avendo cura di inserire il riferimento ai corsi specifici sopra evidenziati, nonché l'esperienza lavorativa pregressa richiesta nel CV da allegare.

Il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008.

I professionisti incaricati delle prestazioni tecniche previste nel presente bando devono essere in possesso di **copertura assicurativa** contro i rischi professionali in corso di validità, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, di importo pari almeno al 50% dell'importo dei lavori posti a base di gara, iva esclusa, di cui sarà richiesta copia a seguito dell'avvenuta aggiudicazione.

In presenza di cause di forza maggiore, per le quali il progettista indicato non possa espletare l'incarico previsto, l'operatore economico dovrà indicare un altro professionista con i medesimi requisiti richiesti dal presente disciplinare, da sottoporre ad approvazione da parte della stazione appaltante, ovvero, del RUP.

7.2.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Per i lavori:

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 7.2.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito specifico di cui alle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ai sensi del d.m. n. 37 del 2008, deve essere posseduto dal soggetto esecutore delle opere impiantistiche.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2.2, ed i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 7.2.3, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alle certificazioni riportate nel paragrafo 7.2.3, sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

Per i servizi di progettazione:

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



I requisiti del **decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263** di cui al punto **7.2.4 lettera a)** devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **7.2.4 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto **7.2.4 lettera c)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 previsto dal punto **7.2.4** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

7.2.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per i lavori:

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 7.2.1, deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito specifico di cui alle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ai sensi del d.m. n. 37 del 2008, deve essere posseduto dal soggetto esecutore delle opere impiantistiche.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti relativi alle certificazioni riportate nel paragrafo 7.2.3, sono attestati e verificati in relazione al raggruppamento creato nel complesso.



8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di **capacità economica e finanziaria** di cui al paragrafo 7.2.2, ed i **requisiti di capacità tecniche e professionali** di cui al paragrafo 7.2.3, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, con esclusione dei requisiti previsti all'art. 80, del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 7.1 ed i requisiti di idoneità professionale di cui paragrafo 7.2.1.

Si esplicita che il ricorso all'avvalimento relativamente alle certificazioni previste nel paragrafo 7.2.3 (qualità o attestazione SOA), comporta che il contratto di avvalimento, pena nullità, contenga la specifica dei requisiti forniti e delle risorse che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità. Non saranno considerati ammissibili generici contratti di avvalimento o contenenti generici trasferimenti di risorse³.

L'ausiliaria deve:

- a) Possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; i requisiti devono essere dichiarati presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscrittore **sarà escluso** dalla presente procedura di gara.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

A **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, commi 6, 7, 8, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliario, così come definito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 3 giugno 2021 nella causa C-210/20, non si procederà all'esclusione automatica del concorrente e

³ cfr CdS Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 22



all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ma si imporrà all'operatore economico la sostituzione dell'ausiliario. Resta ferma l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente tale sostituzione, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui dall'art.105 del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii così come modificato dall'art. 49 del d.l. n. 77 del 2021 convertito in l. 29/07/2021 n. 108 e dalla l. 23/12/2021 n. 238.

Per quanto attiene alla progettazione esecutiva non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 49, co. 1 del d.l. 31/05/2021, n. 77.

Diversamente, per l'ipotesi di dichiarazioni prive dell'indicazione della volontà di subappaltare, il subappalto non sarà autorizzato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto **non comporta l'esclusione** dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Restano fermi il controllo dei requisiti, anche in capo ai subappaltatori, indicati nel capitolo 7.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice la questa Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È onere dell'Aggiudicatario della procedura, richiedere le autorizzazioni e cura la trasmissione della documentazione, tra i quali anche il contratto di subappalto prima della stipula.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. n.50 del 2016 e *s.m.i.*, la possibilità di subappalto è così definita:

Categ.	Descrizione	Importo [€]	%	Prevalente/Scorporabile	Subappalto
OG1	Edifici civili e industriali	€ 846.893,51	100	Prevalente	< 50 %

10 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

10.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

Per la modalità di affidamento di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice e secondo lo schema tipo di contratto di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico, n. 193 del 16 settembre 2022 (cfr. schema tipo 1.2 nel caso singolo o 1.2.1 se costituita da più garanti).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento** e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima **entro quindici giorni**, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La somma garantita è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 del Codice, e qualora ricorrano le condizioni, l'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art 93, comma 7, del Codice.

Si precisa inoltre che:



- in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 93, comma 7, del Codice per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziare esecutrici o l'Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.

Ai sensi del comma 10, dell'articolo 104, del Codice, la garanzia definitiva prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

10.3 COPERTURA ASSICURATIVA

Per i lavori:

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare, alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia per la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione (cfr. Schema tipo 2.3 decreto del ministero dello sviluppo economico, n. 193 del 16 settembre 2022 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione).

Per i danni di esecuzione la Stazione Appaltante richiede una somma assicurata, **per le opere pari all'importo del contratto IVA esclusa**.

Tale polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La polizza in argomento deve assicurare la stazione appaltante contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT)**, compreso il personale ed i dipendenti dell'Agenzia, con un massimale minimo pari a euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione contrattuale e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Per i servizi di progettazione:

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice incaricati della prestazione di progettazione dovranno essere in possesso di una "copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria" (cfr. schema tipo 2.2 decreto del ministero dello sviluppo economico, n. 193 del 16 settembre 2022). Il



soggetto assicurante si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dal servizio è consigliato, al fine di acquisire elementi utili alla corretta formulazione dell'offerta. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo di concerto con il RUP della procedura, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, dalla data di pubblicazione della RdO a non oltre il termine del 10 febbraio 2023 alle ore 12:00, all'indirizzo di posta elettronica dir.amministrazionefinanza.acquisti@adm.gov.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

La richiesta, da effettuare secondo il *fac simile* allegato (Allegato 4), deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/Pec, a cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato entro **il giorno 20 febbraio 2023** nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. Data, ora e persona incaricata dall'Agenzia per l'espletamento del sopralluogo saranno comunicati con congruo anticipo all'indirizzo PEC indicato nell'allegato dal richiedente. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro e da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente/incaricato dell'operatore economico concorrente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'eventuale attestazione dell'avvenuto sopralluogo fa parte dei documenti da caricare da parte dell'operatore tra la documentazione amministrativa della RdO.

12 CONTRIBUTO A.N.A.C. e PASSOE

I partecipanti alla procedura dovranno presentare, **a pena di esclusione** e con le modalità che seguono, copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005 e ss.mm.ii..



Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'importo del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stabilito dalla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 e potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla suddetta delibera.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005.

I concorrenti avranno altresì, cura di acquisire il relativo "**PASSOE**" e di inserirne copia unitamente alla ricevuta del contributo di cui sopra tra la documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della copia di avvenuta registrazione, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la registrazione sia stata già effettuata prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Nel caso di avvalimento, subappalto, raggruppamenti e/o consorzi la procedura di registrazione del "**PASSOE**" dovrà essere effettuata da tutti i soggetti, incluso quello incaricato della progettazione, nelle modalità riportate nel sito ANAC.

La registrazione del *Passoe* è necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui art. 80, del Codice, che verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema *FVOE*, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022 secondo le indicazioni operative per la registrazione presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

Tale procedura di verifica si integra con quanto disposto dall'art. 85, commi 1, 3 e 5 del Codice, relativo al Documento di Gara Unico Europeo che deve riportare i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

L'Agenzia si riserva di chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del d.lgs. n.50 del 2016 ss.mm.ii. come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83.

13 REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è disponibile ai partecipanti della presente procedura sul portale della Piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" utilizzata per la presente gara.

14 MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Sono considerate **inammissibili** ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice, le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82 del 2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta è composta da:

- **documentazione amministrativa;**
- **offerta economica vincolante per il concorrente.**

Si precisa che saranno esclusi i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli atti della procedura;
- offerte incomplete e/o parziali;

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- che non hanno la qualificazione necessaria;
- offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo co. 5, lett. c), del d.lgs.n.50 del 2016 e ss.mm.ii.

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RdO è la seguente:

- **Domanda di partecipazione** (allegato 1), resa dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello pubblicato sul Portale e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445 del 2000. Gli elementi ed i requisiti ivi riportati devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta.
- **Autodichiarazione professionisti** (allegato 1bis) nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445 del 2000 riportante i requisiti richiesti nel presente disciplinare;

- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** (allegato 2), in formato elettronico, redatto in lingua italiana e firmato digitalmente;
- **(Unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'operatore concorrente)** COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445 del 2000 e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore;
- **Ricevuta** di pagamento del **contributo A.N.A.C.** e dell'avvenuta acquisizione del **Passoe**;
- **Patto d'integrità** (allegato 3) debitamente compilato e firmato per accettazione;
- Copia avvenuto **sopralluogo** se effettuato (allegato 4).
- Documento attestante il versamento dell'**imposta di bollo**;
- **Informativa privacy** sui dati personali (allegato 5) sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti, comprese eventuali ausiliarie;
- Dichiarazione rispetto **clausola di pantouflage** (allegato 6), sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti, comprese eventuali ausiliarie;
- Dichiarazione **insussistenza conflitto** di interessi potenziale (allegato 7), sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti, comprese eventuali ausiliarie;
- **Tracciabilità dei flussi finanziari** in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della l. n. 136 del 2010 (allegato 8), sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti;
- **Impegno rilascio garanzia definitiva** (allegato 9);
- Copia certificazione attestante il possesso dei **requisiti/qualificazione SOA ed ISO** richiesti nel presente disciplinare;

Ove necessario documentazione relativa:

- All'avvalimento;
- Ulteriore documentazione per i soggetti associati.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema come da modulo di cui all'allegato 1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema dell'allegato 2. Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui in precedenza e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere reso e sottoscritto:

- Dal legale rappresentante del concorrente;
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Dal/i soggetto/i di cui all'articolo 46 del Codice incaricati della prestazione di progettazione.
- Nel caso sia presente la figura del procuratore, rispetto a quest'ultimo, andrà trasmessa copia della relativa procura a pena di esclusione

Si precisa che nella **Parte II**:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico – dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico – dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Consiglio di Stato, A.P. 6.11.2013, n.24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

Per quanto riguarda i procuratori generali ed i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato A.P., n. 23/2013.

***N.B.:** i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera di invito.*

Lettera C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Lettera D: informazioni concernenti i subappaltatori – dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare, il concorrente che intende ricorrere al subappalto, dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Altresì, per la **Parte III** (motivi di esclusione) – **Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:** il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. linee guida del MIT del 18.07.2016 sulla compilazione del DGUE). Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del d.lgs. 50 del 2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano ritenute sufficienti, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti la presentazione di una dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.



15.3 PATTO D'INTEGRITÀ

Il documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente (impresa esecutrice ed eventuale soggetto di cui all'art. 46 del Codice) e presentato unitamente alla documentazione amministrativa a pena di esclusione dalla procedura.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/ConSORZI ordinari sia costituiti che costituendi) il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50 del 2016 che partecipano in proprio il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50 del 2016 che partecipano per alcune consorziate il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

Nel caso di ricorso all'**avvalimento**, il Patto deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di **subappalto**, il Patto deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

15.4 IMPOSTA DI BOLLO

Con riferimento all'imposta di bollo, il modello per il pagamento è l'F23, sullo stesso andranno riportati i seguenti dati:

- a) i dati del concorrente (campo 4);
- b) i dati della stazione appaltante (AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - Piazza Mastai, 12 RM CF: 97210890584. (campo 5);
- c) codice ufficio: TJN (campo 6);
- d) codice tributo: 456T (campo 11).

In alternativa si potrà assolvere al pagamento del bollo, apponendo sulla domanda di partecipazione generata dal sistema, marca da bollo opportunamente annullata mediante timbro e firma parte sulla marca e parte sul foglio.

15.5 IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a **pena di esclusione**, presenta la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, come meglio specificato al paragrafo 10 del presente documento.

15.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'articolo 89 del Codice, il concorrente deve, pena di esclusione dalla procedura, inviare alla stazione appaltante la relativa dichiarazione ed il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione



le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In generale, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del Codice;
- 3) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica;
- 4) il *Passoe* dell'ausiliaria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice, ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

15.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

➤ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 OFFERTA ECONOMICA

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria offerta economica composta:

- dalla dichiarazione di offerta economica redatta direttamente tramite sistema MePa avendo cura di indicare il ribasso offerto;
- dalla compilazione dell'allegato n. 10 "*offerta economica*" predisposto dall'Agenzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, avendo cura di indicare il ribasso offerto, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza.

L'operatore economico avrà cura di formulare **un'offerta idonea** anche in considerazione di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi ed altre eventuali maggiorazioni derivanti dall'utilizzo nel progetto esecutivo dei nuovi prezzi regionali che dovessero eventualmente intervenire.

L'Operatore Economico dovrà dichiarare che l'Offerta formulata implica la piena conoscenza ed accettazione senza riserva di tutti gli obblighi, gli elaborati progettuali, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, comprensivi delle risposte ai quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara.



L' "Offerta Economica" proposta dall'Operatore Economico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) L'indicazione del ribasso percentuale in cifre sull'importo a base d'asta per lavori ed oneri di progettazione. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Sono inammissibili le Offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. La stima dei costi della mano d'opera dovrà rispettare i limiti imposti dalla circolare di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 giugno 2021, n. 143, la quale elenca gli indici di congruità definiti dall'accordo collettivo vigente che si dovranno verificare in corso di esecuzione.

Si precisa che, qualora il ribasso offerto riportato nel documento "*dichiarazione offerta economica*" predisposto direttamente dal sistema dovesse essere differente rispetto al ribasso offerto riportato nell'allegato n. 10 "offerta economica" si terrà per valido ed immutabile il ribasso offerto (valore economico) riportato nel documento "*dichiarazione offerta economica*" predisposto direttamente dal sistema.

Si precisa che, lo sconto percentuale offerto sarà mantenuto anche nei casi previsti e disciplinati all'art. 106 del Codice.

Ai sensi dell'art. 92, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., nell'offerta, **a pena di esclusione**, l'operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera ed i propri costi della sicurezza.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta

- dal legale rappresentante dell'operatore concorrente;
- nel caso di RTI, la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate;
- nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso;
- nel caso di rete di impresa:
 - **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:** in tal caso l'allegato 10 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma);
 - **Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:** si rinvia la modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinari odi concorrenti già costituito/GEIE;
 - **Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:** in tal caso l'allegato 10 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

18 TERMINI DELLA PROCEDURA

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal giorno seguente alla pubblicazione dell'RdO e sino al termine indicato al paragrafo 11 - SOPRALLUOGO.

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al giorno 24 febbraio 2023 alle ore 12.00.



Il termine di presentazione delle offerte è fissato al giorno 08 marzo 2023 alle ore 12.00.

19 STRUTTURA DI SUPPORTO

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si riserva, di concerto con il RUP, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, di istituire una struttura stabile a supporto del RUP stesso, di cui all'art. 31 comma 9 del Codice, per la valutazione delle stesse.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del **minor prezzo** offerto, ai sensi dell'art. 95 del Codice, rispetto a quello posto a base di gara, all'operatore economico che avrà presentato il maggior ribasso percentuale valido rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Nel caso di parità del ribasso percentuale nelle offerte presentate, si procederà a sorteggio, degli operatori interessati dalla parità, con le modalità che saranno se del caso specificate.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserverà la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Il RUP procederà con l'apertura e verifica della documentazione amministrativa inserita nel portale dagli operatori economici. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice così come disciplinato nel paragrafo 16 del presente disciplinare.

Una volta esaminati gli eventuali atti integrativi, verranno individuati i concorrenti ammessi e gli eventuali concorrenti esclusi con comunicazione art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice.

Successivamente si provvederà all'apertura delle offerte economiche collocate sulla piattaforma.

È prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo; non si applicano pertanto i commi 4, 5 e 6 del citato articolo 97.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.



21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA

All'esito delle operazioni di gara di cui sopra per il tramite del sistema MePA, viene formulata la graduatoria e la conseguente *proposta di aggiudicazione* è approvata dal RUP ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- a) Richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ovvero attraverso gli altri sistemi a disposizione dell'Amministrazione.
- b) Verificare, se necessario e dovuto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 97, comma 5, lettere d) del Codice, tramite il RUP.

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lettere a) del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, qualora richiesta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

Resta quindi inteso che tutti i mezzi di prova, a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di offerta di cui all'allegato 1 e già non presenti nella documentazione fornita, saranno richiesti all'aggiudicatario prima della stipula.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, proseguendo con il secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la stessa fino ad eventuale esaurimento.

La **stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stazione appaltante, si riserva entro il termine emergenziale definito dal decreto – legge n. 76 del 2020, di stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, salvo le verifiche antimafia previste per legge.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, si provvederà a stipulare il contratto con il concorrente aggiudicatario, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettere c-bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante di concerto con il RUP, ha facoltà di procedere con l'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dall'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.



22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro **sette** giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la **risoluzione di diritto del contratto**.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (link: [Piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021 - 2023 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#)).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante reperibile al link: [Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#).

24 PENALI

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.

Qualora le attività non vengano eseguite in conformità con quanto prescritto nei capitolati tecnici e per lavori in mancata rispondenza con il progetto esecutivo adeguatamente validato, il responsabile del procedimento, avvalendosi eventualmente del direttore dei lavori, ne darà formale comunicazione



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI**

all'Aggiudicatario, che dovrà provvedere al corretto adempimento entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l'Aggiudicatario non provveda entro cinque giorni al corretto adempimento, il responsabile del procedimento procederà direttamente all'applicazione delle penali e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

L'Agenzia applicherà le penali dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso.

Ai sensi dell'art. 113-bis de Codice, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**uno per mille** dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l'eventuale maggior danno.

Si specifica che:

- qualora dalla verifica del progetto, si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.
- Le verifiche da parte della Stazione Appaltante, non sollevano il progettista dagli obblighi assunti con la firma del contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.
- Gli elaborati progettuali saranno eventualmente sottoposti all'approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l'esame degli elaborati il progettista avrà l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'approvazione. Sarà compito dell'aggiudicatario, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto. Qualora, dopo le approvazioni di cui sopra, venissero richieste all'Agenzia, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, l'aggiudicatario dell'incarico è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti sarà applicata, previa contestazione da parte del R.U.P./direttore lavori, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell'importo stesso di aggiudicazione della procedura, oltre il quale, l'Agenzia ha facoltà di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo Pec. Ai fini del calcolo della penale, si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'operatore incaricato, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

25 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Agenzia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il contratto, qualora accerti l'incapacità dell'Aggiudicatario di svolgere i servizi o una evidente negligenza nell'esecuzione degli stessi.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.



26 RECESSO ANTICIPATO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recesso dal rapporto, senza riconoscimento di danni, anche prima della scadenza, nei seguenti casi:

- il personale impiegato non abbia i requisiti richiesti;
- constatazioni di negligenze reiterate e particolarmente gravi in numero superiore a tre (notificate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) senza che la Ditta aggiudicataria abbia fornito esauritive controdeduzioni entro tre giorni dalla contestazione;
- errata o mancata esecuzione di tutte le attività previste nell'appalto o fornitura del servizio di progettazione per numero superiore a tre volte per ciascuna di esse;
- gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del proprio personale;
- gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- gravi inadempimenti rispetto a quanto previsto nelle norme di settore e nel presente disciplinare.

27 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Questa Agenzia si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità.

Si riserva inoltre, di non procedere all'aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa Amministrazione e finalizzate alla realizzazione del presente progetto.

28 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs. n.50 del 2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato, previa opportune verifiche, **l'importo dell'anticipazione del prezzo fino al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.**

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti relativi al servizio di progettazione avverranno all'approvazione del progetto esecutivo, in un'unica soluzione, al netto dell'eventuale anticipazione, nelle modalità previste nel presente disciplinare, previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, ai sensi dell'art. 59, comma 1-quater del Codice.

L'importo del corrispettivo da fatturare sarà pari a quello indicato espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta.

I pagamenti relativi all'esecuzione dei lavori

- L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta lo stato di avanzamento dei lavori raggiunga una percentuale pari al **20 per cento**, a seguito dell'emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'Aggiudicatario. La percentuale è certificata mediante SAL emesso dal Direttore dei Lavori; tale documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, solo a seguito del quale l'operatore potrà emettere la suddetta fattura elettronica.
- Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
- In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute **possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.**
- Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i **trenta giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.

Il pagamento potrà avvenire tramite accreditamento delle somme dovute presso l'istituto di credito o l'ufficio postale presso il quale l'Aggiudicatario stesso è titolare di un conto corrente.

Si fa presente che "le fatture", come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Indirizzo di fatturazione: VIA CARUCCI N. 71 ROMA - 00143 (RM) LAZIO
- Codice univoco ufficio: EHD13P;
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Il numero di contratto (Protocollo);
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del d.l. 24 aprile 2017, n.50, dal 1 luglio 2017 il regime dello *split payment* è applicato anche alle Agenzie Fiscali, pertanto le fatture emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti dell'Agenzia e/o eventuali note di credito dovranno essere di tipo "split".

29 ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel d.lgs. n. 50 del 2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione della direttiva (UE) 2016/680 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in osservanza al d.lgs n.50 del 2016, si comunica che i dati personali conferiti



ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia. Tali dati saranno trattati con idonee misure anche organizzative, tecniche e fisiche atte a garantirne il trattamento in modo adeguato, conforme alle finalità per cui verranno gestiti e per impedirne la consultazione, la divulgazione, l'esfiltrazione, la modifica/distruzione non autorizzata dei medesimi.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in linea con il regolamento 2016/679 in materia di privacy, e gli stessi saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Si ricorda che i partecipanti alla procedura avranno altresì l'obbligo di compilare e firmare l'allegata informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori.

31 DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il giorno 24/02/2023, ore 12:00** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti ("*Area comunicazioni*"), previa registrazione al Sistema stesso.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema ("*Area comunicazioni*") e sul sito istituzionale <https://www.adm.gov.it/portale/direzione-centrale> Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.